



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto d'Istruzione Superiore "Margherita HACK"

Largo Giovanni Paolo II, 1 – 00067 Morlupo (RM)

Cod. Mec. RMIS093003 – Cod. Fisc. 97197630581

Tel. 06/99180813 - Fax 06/9071935 - Distr. 31

Sede legale: Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze Umane "Giuseppe Piazzi" Morlupo (RM) Cod. Mec. RMPS09301D

Sez. associata: I.T.C.G. "P.L. Nervi" Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD093019

Sez. associata: I.P.S.C.T. "P.L. Nervi" Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMRC093012

Sez. associata: I.T.C.G. "P.L. Nervi" serale Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD09351P

E-mail: rmis093003@istruzione.it

PEC: rmis093003@pec.istruzione.it

Sito web: www.iismargheritahack.edu.it

Prot. N.

Destinatari: *Collegio docenti*
Consiglio di Istituto
Docenti
ATA
Genitori
Studenti

<i>CODICE PER LA PREVENZIONE E PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO (art.4 co.2 bis L.n.70/2024)</i>

INDICE

1.- PREMESSA	<i>pag.1</i>
2.- I RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>pag.2</i>
3.- LA DEFINIZIONE DI BULLISMO; i TIPI DI BULLO e DI VITTIMA	<i>pag.5</i>
4.- LA DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO	<i>pag.8</i>
5.- LA CONOSCENZA E L'INFORMAZIONE E LE PROCEDURE DA ATTUARE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	<i>pag.10</i>
6.- LE FIGURE COINVOLTE	<i>pag.20</i>

oooo

1.- PREMESSA

La legge 17 maggio 2024, n. 70 [Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (GU n.125 del 30-5-2024) e vigente dal 14-6-2024] ha integrato e modificato legge 29 maggio 2017, n.71 inserendo, per quello che qui subito interessa, dopo il comma 2 dell'art.4 il seguente: «2-bis. **Ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce**

un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore».

Detto **codice** (nella forma del regolamento amministrativo) viene qui di seguito predisposto per essere ratificato dal prossimo Collegio dei docenti e per poi essere approvato dal Consiglio d'istituto e verrà pubblicato sul sito della Scuola, affinché possa avere la massima diffusione soprattutto per le Famiglie e per le studentesse e per gli studenti. Il “codice” non sostituisce, ma semmai integra, nell’ambito dell’aggiornamento del PTOF, il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina ed il Patto educativo di corresponsabilità. Laddove vi fossero contrasti interpretativi tra le regole relative al *bullismo* e al *cyberbullismo* contenute nei regolamenti citati, prevalgono - anche perché successivamente adottate sulla base di legge e D.M. e Circolari recentemente intervenuti - quelle inserite in quest’ultimo regolamento (“codice”).

2.- I RIFERIMENTI NORMATIVI

Innanzitutto, la decisione di giungere a normativizzare i 2 fenomeni (*bullismo* e *cyberbullismo*) con la L.n.70 del 2024 è scaturita dalla necessità ed esigenza di prevenirli e contrastarli nell’ambito scolastico in tutte le loro possibili manifestazioni.

Va poi sottolineato che la disciplina legislativa di cui alla l.n.70 del 2024 ha modificato e integrato la **L. 29/05/2017 n. 71**, che invero **regolava soltanto il Cyberbullismo**. Il fenomeno del cyberbullismo è stato quindi disciplinato per primo dal legislatore e ciò per varie ragioni: vuoi perché aveva assunto una diffusione preoccupante e vuoi perché cominciava ad essere avvertito come una minaccia pericolosa non solo perché metteva a rischio la singola persona, ma anche perché potenzialmente poteva tradursi in una vera emergenza sociale.

Inoltre, giova evidenziare che la nuova normativa solo in parte è vigente, essendo una parte stata disciplinata in modo programmatico: mediante il rinvio a decreti governativi non ancora emanati.

Pertanto, per una attuazione della Legge n.70 del 2024 occorrerà attendere i decreti delegati del Governo che verranno – si confida – emanati entro un anno, ossia entro l'estate 2025 (***vedi Art.3 Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo***). La disposizione infatti posterga di fatto la piena attuazione della Legge, che rimane applicabile in massima parte ma per la parte restante nel fissare i soli principi generali e le regole “quadro” afferma che occorre attendere le eventuali correzioni e integrazioni da parte del Governo attraverso uno o più decreti legislativi delegati (v. nello specifico il co.5 dell’art.3 della L.70/2024 “... ***il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive..***”).

In ogni modo, la legge *de qua* ha oggi il merito di avere prescritto con legge (e non più attraverso provvedimenti di natura amministrativa e regolamenti ministeriali)

- **azioni formative ed informative** da adottare in via preventiva, nonché

- **misure rieducative** in via successiva (a seguito cioè dell'atto bullizzante), mediante strategie di attenzione da parte della Scuola a tutela dei minori non solo come "bulli"(soggetti prepotenti e violenti) ma anche come vittime (persone offese e/o danneggiate).

All'uopo, dalla Legge in questione

- **vengono individuate varie figure competenti all'interno di ogni Istituto scolastico** (ad es. *il docente referente, lo staff o il team antibullismo di docenti referenti per l'emergenza, il DS, etc.*) **nonché all'esterno** (ad es. *il Procuratore della Repubblica, i Servizi sociali, il Tribunale, etc..*);

- **vengono "procedimentalizzate" le attività di intervento** di ognuna delle figure competenti.

E' inoltre indispensabile sempre ricordare che quando si attuano **azioni preventive e misure rieducative**, le stesse vengono rivolte a soggetti minori. Si trattasi cioè di soggetti sul piano fisico e psichico in via evolutiva, che per legge non vanno "puniti", ma semmai sanzionati con azioni appunto di natura formativa, educativa e/o riparativa.

Proprio al riguardo, la legge in questione, rese manifeste le finalità, nell'art.1 ha sancito:

«1. La presente legge e volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando lattuazione degli interventi, senza distinzione di età, nellambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe lobbigo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne luso».

Nell'ambito della normativa di settore (i.e. *Bullismo e Cyberbullismo*) vengono qui di seguito declinati gli ulteriori atti normativi con forza costituzionale, di legge o regolamentare:

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

- Artt. 331 - 361 - 378 – 494 - 572 – 580- 581- 582 – 594 – 595 - 600 – 605- 609 – 610 - 612- 613 - 624 - 628 – 629- 635 - 643 del Codice Penale;

- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

- D. LGS 196/2003 art. 167 ter - DIRETTIVA MIUR n.16 del 5 febbraio 2007, recante *"Linee di indirizzo generali ed azioni livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"*;

- DIRETTIVA MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività"*

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

- DIRETTIVA MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;*

- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR del 2015 aggiornate al 2017 per *azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;*

- L. n.107/2015 c.7 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;*

- L. n.71/2017 *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.*

- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021);

- NOTA M.I. prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le Istituzioni scolastiche di ogni grado;

- NOTA M.I. prot. 774 del 23/03/2020 *“Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il Cyberbullismo, del Team Antibullismo e per l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo”* - a.s. 2020/2021;

- REGOLAMENTO di Istituto con regolamento di disciplina e il Patto Educativo di Corresponsabilità deliberati dal Consiglio d’istituto;

- COSTITUZIONE Team Antibullismo e per l’emergenza e nomina Referenti antibullismo nel Collegio dei docenti.

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”*; all’uopo, la legge n.70/2024 ha imposto di adeguare lo Statuto degli studenti **(il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)** sancendo

“1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:

*a) **prevedere, nell’ambito dei diritti e doveri dello studente** enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.249 del 1998, che **la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; ...**”.*

3.- LA DEFINIZIONE DI BULLISMO; i TIPI di BULLO e di VITTIMA

Con una norma il legislatore definisce oggi (dal 14/6/2024) il fenomeno del bullismo:

«1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni» .

Nell'approccio a tale fenomeno – come anche per il Cyberbullismo (v. in appresso) -non deve quindi dimenticarsi che **il destinatario tutelato dalle regole legislative** sono minori di età ovvero sia dei soggetti che non hanno ancora raggiunto una adeguata maturità e che vanno come soggetti deboli tutelati nella loro formazione ed educazione. Pertanto, la disciplina non è applicabile per alcuni alunni delle quinte che hanno raggiunto la maggiore età.

Come vedremo meglio in appresso nel parlare della natura giuridica del **fenomeno del bullismo**, le **caratteristiche che lo contraddistinguono da altre fattispecie anche affini sono sul piano dei comportamenti e delle sue manifestazioni: si tratta di condotte aggressive e di prepotenza che si traducono in plurimi atti violenti, persistenti e intenzionali** (ossia con dolo) e si originano per la sussistenza di un rapporto asimmetrico (tra un soggetto che non si considera "pari", travalicando la sfera altrui) .

Oggi, quasi tutte le condotte, con le quali il bullismo può manifestarsi, rientrano nel cerchio della violenza, a prescindere dalle eventuali conseguenze penali dell'atto. **Al contempo, però, non ogni condotta aggressiva o violenta può essere definita come bullismo.**

Il bullismo è, perciò, una "specie" della più ampia categoria delle condotte violente, così che il comportamento violento per essere ascritto tra gli atti di bullismo deve presentare suoi elementi caratteristici ed essenziali.

ELEMENTI CARATTERISTICI ED ESSENZIALI	
• In <i>primis</i>, il fatto che il bullo metta in atto premeditadamente, quindi con intenzionalità, i comportamenti violenti, in modo da recare danno alla vittima, senza provare alcun risentimento significativo dall'altrui dolore, in quanto riesce a de-umanizzarla. <u>La condotta deve essere caratterizzata dalla consapevolezza e dall'intenzionalità del comportamento aggressivo volto a danneggiare o offendere la vittima in maniera consapevole.</u>	- INTENZIONALITÀ -
• L'evento deve essere ripetuto nel tempo, non deve essere occasionale ed ogni volta deve persistere l'intento di arrecare un'offesa all'altro. Il bullismo appartiene alla categoria dei fatti reiterati, persistenti e continui, cioè di quei fatti che vengono ad esistenza solo se le condotte lesive sono perpetrate nel tempo, senza interruzione e senza occasionalità. Risulta essere, quindi, <u>una condotta disfunzionale, continuata e persistente nel tempo.</u>	- SISTEMATICITÀ -
• Chiara ed evidente deve essere la disparità di forze e di potere tra la vittima e il bullo (<u>disuguaglianza</u>). Non potrà mai parlarsi di bullismo, ma solo di	

generico fatto di aggressione, umiliazione, lesione, eccetera se il fatto avviene tra due o più soggetti pari tra loro. Comunque, sono da intendersi pari quelle persone che godono della medesima forza fisica o psicologica, o comunque del medesimo riconoscimento all'interno del gruppo sociale.

- ASIMMETRIA -

È certo, invece, che in una lotta tra 2 persone e in una rissa per quanto perseguibili come illeciti non può ravvisarsi di per sé un fenomeno di bullismo.

Qualora ci trovassimo di fronte ad un vero pestaggio da parte di una persona fisicamente più prestante, eventualmente anche aiutata da altri suoi compagni, episodio rientrante all'interno di una più vasta gamma di condotte prevaricatrici (reiterazione e continuità), saremo al contrario di fronte ad un fenomeno di bullismo.

Tale **asimmetria** costituisce l'elemento relazionale tipico del bullismo.

Difatti vi è sempre un soggetto più forte ed un altro più debole, uno che compie l'azione ed un altro che la subisce e tale relazione bullo/vittima **deve essere perpetrata e ripetuta nel tempo**.

Il bullismo non solo è **reiterato** nelle azioni, ma anche **continuo** tra le stesse medesime parti. Uno scherzo amichevole tra compagni se è attuato per uno scopo goliardico resterà semplicemente **uno scherzo pesante** e non potrà essere considerato tra le condotte rappresentative di atti di bullismo.

In ogni caso se la vittima sembra aver subito un danno psicologico in grado di influenzare le sue attuali future relazioni con l'altro, ciò sarà principalmente dovuto alla sua sensibilità più che alla condotta dell'autore.

Un ulteriore elemento del fenomeno bullistico è dato dalla **presenza di altre persone**, non riconducibili alla figura della vittima e nemmeno alla figura del bullo. Sebbene sia sufficiente una relazione bilaterale, ovvero che riguarda il bullo e la vittima, di regola il **fenomeno è sempre multilaterale**. Nell'aggressione intervengono quasi sempre diverse altre figure:

gli "astanti" che possono essere così distinti:

- 1) I sostenitori del → bullo rafforzano le azioni del bullo;
- 2) I difensori della vittima tentano di evitare che la vittima subisca danni;
- 3) I soggetti → → silenziosi e inerti atteggiamento omertoso, rafforzativo per il bullo;

Tutte e tre le caratteristiche (INTENZIONALITÀ, SISTEMATICITÀ e ASIMMETRIA) devono essere compresenti nei vari comportamenti bullizzanti.

L'assenza di anche solamente uno degli elementi sopra citati esclude la possibilità di trovarci dinanzi ad un caso di bullismo, semmai ad un litigio o ad uno scherzo.

Valutando il *modus operandi* del bullo, si possono distinguere varie tipologie di bullismo:

A) **BULLISMO FISICO**, qualora il fenomeno ci manifesti tramite aggressioni danneggianti reati contro la persona comportamenti sessuali non graditi alla vittima.

B) **BULLISMO VERBALE**, quando le condotte avvengono per mezzo della parola, quali insulti, offese verbali, ingiurie e/o diffamazioni.

C) **BULLISMO PSICOLOGICO E RELAZIONALE**, quando il bullo ignora o esclude completamente la vittima da ogni tipo di relazione sociale del gruppo cui entrambi appartengono. Si tratta di una forma di BULLISMO INDIRETTO che si può svolgere anche senza la presenza fisica della vittima essendo sufficiente che il bullo spinga anche all'insaputa della stessa il resto del gruppo a ottenere comportamenti di esclusione nei suoi confronti.

In particolare, per questi due ultime tipologie di bullismo, si parla di **violenza del linguaggio** che attraverso la forza di tale linguaggio si determina una violenza psicologica idonea ad esercitare un controllo coercitivo sulla vittima. Spesso la vittima viene indotta ad allontanarsi dagli amici e ad isolarsi ed è la forma di bullismo più comune specialmente tra le ragazze.

Veniamo ora alle tipologie di **BULLO**.

Abbiamo acclarato che il **soggetto deviante**, definito bullo, è quel minore che sfrutta una posizione di supposta superiorità e realizza atti di prepotenza nei confronti di un pari, e ciò è **legato ad un suo stato di disagio che lo porta a reagire in modi differenti**.

Le prevaricazioni ripetute e non occasionali possono assumere la forma di vere e proprie persecuzioni per la vittima. Tuttavia, è necessario evidenziare che tali condotte sono le manifestazioni di uno stato di disagio in cui si trova il bullo.

Lo **stato di disagio** può derivare da diversi fattori, quali ad esempio: delle carenze nel contesto familiare, delle condizioni sociali criminogene, delle particolari condizioni economiche familiari, il carattere e le aspettative del minore, delle difficoltà personali o anche dei disturbi specifici ben definiti.

Il bullo, soggetto prepotente, è solito tenere intenzionalmente comportamenti tiranneggianti sugli altri, al fine di mostrarsi più forte anche senza dover necessariamente porre in essere condotte integranti una fattispecie incriminatrice.

Possono inquadrarsi due tipologie di bullo.

➤ **IL BULLO DOMINANTE** è colui che fa uso della violenza, non provando alcun senso di colpa e non tiene in considerazione gli altri.

➤ **IL BULLO PASSIVO** è, invece, colui che si limita a partecipare all'azione prevaricatrice da altri iniziata.

Risulta ormai appurato che la causa del comportamento aggressivo possa essere dovuta ad una condotta violenta precedentemente subita in famiglia o a scuola. Per cui lessere stati vittime rappresenta uno dei possibili fattori favorevoli all'insorgere di una futura condotta deviante bullistica.

Quanto alla **VITTIMA**, **altra persona coinvolta nella vicenda, è, come ribadito dall'art. 42 del d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia, Giustizia riparativa) la persona fisica che ha subito direttamente qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale.**

Sussistono, però, varie tipologie di vittima:

➤ **LA VITTIMA PASSIVA** è quella caratterizzata da una personalità ansiosa, insicura e/o con scarsa autostima, con tendenze vittimistiche (l'essere vittima diventa parte integrante della loro psiche).

➤ **LA VITTIMA PROVOCATRICE** è quel soggetto con una personalità particolarmente iperattiva che tende a irritare ed esasperare le persone intorno a lui.

➤ **LA VITTIMA REATTIVA**, che è quella che reagisce alle condotte persecutorie subite.

➤ **LA VITTIMA AMBIGUA**, infine, è quella che ha delle caratteristiche comportamentali alquanto negative, con atteggiamenti simili a quelli della vittima provocatrice, ma caratterizzati da falsità.

4.- LA DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Il fenomeno del **Cyberbullismo** che può essere anche più pericoloso del Bullismo, si manifesta in fattispecie rientranti nel Bullismo elettronico, ossia attraverso l'uso improprio e/o illecito di un dispositivo tecnologico che permette una comunicazione istantanea, diffusa, pervasiva e spesso anonima e ciò al fine di umiliare, denigrare, screditare una o più persone tramite internet, telefoni cellulari, social, web, messaggistica, etc.) .

Un tale fenomeno è stato regolato mediante la legge prima del Bullismo : la legge 29/05/2017 n. 71 che lo ha definito nell'art.1, comma 2, della legge maggio 2017 n. 71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) che lo riferisce a ***“...qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”***.

I dati caratterizzanti e significativi:

▪ **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO:** l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;

▪ **IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE:** l'azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;

▪ **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO:** *l'ampio pubblico che può avere accesso a materiali diffamatori e violenti;*

▪ **L'ANOMALIA DEL BULLO:** l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. L'anonimato, infatti, induce il cyberbullo ad assumere delle convinzioni socio-cognitive come il “disimpegno morale.

<i>Fattispecie particolari</i>	<i>DEFINIZIONE</i>
	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad

Flaming	esempio, sui <i>social network</i> . Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
Exclusion	Si tratta di una sorta di ostracismo <i>online</i> o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una <i>community</i> , <i>chat</i> o gioco interattivo.
Denigration	La denigrazione è una forma di <i>cyberbullismo</i> atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
Impersonation	Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo o una falsa <i>e-mail</i>) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
Harassment	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconcerto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.
Cyberstalking	È la versione <i>online</i> del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come <i>e-mail</i> o <i>social network</i> . La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il <i>cyberstalker</i> è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.
Happy slapping	Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su <i>Internet</i> può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
Sexting	Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite <i>social network</i> o applicazioni di messaggistica <i>online</i> . È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al <i>cyberbullismo</i> quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

Affrontare la **tematica del cyberbullismo** oggi è divenuto un tema **PREMINENTE**, vista la sua dimensione preoccupante e la diffusione allarmante. Peraltro, l'abuso e l'uso illecito

trova la sua causa in origine dovuta alla scarsa educazione ed informazione da parte dei genitori, che finiscono dal momento del suo acquisto per non dare loro le prescrizioni fondamentali sul corretto utilizzo dei dispositivi digitali.

Non vi è dubbio che ben si può parlare di **uso illecito e contrario alla legge quando il dispositivo** (PC, Smartphone, etc...) **venga utilizzato** come vera e propria **arma impropria** attraverso la quale poter fare violenza, minacciare (anche con finalità estorsive o denigratorie), screditare , etc... .

Altrettanto si parla di **abuso del dispositivo digitale** tutte le volte in cui causa una **dipendenza** e ciò è dovuto per difetto di vigilanza di chi ne è titolato e legittimato.

All'uopo, i docenti come precettori non possono consentire ad un minore (ma anche ad un maggiorenne) di perdere la propria libertà, sostituendola con una **necessità indispensabile**.

In buona sostanza è proprio questo il dato sintomatico di una **dipendenza**, che si può percepire quando per il soggetto la negazione all'uso o la perdita del dispositivo digitale causa ex se uno stato di ansia e di intolleranza. Sono quindi **gli atteggiamenti di reazione** del soggetto alla mancanza e/o negazione all'uso che vengono a **costituire** la cartina di tornasole ovvero **la prova irrefutabile che quel soggetto ha una dipendenza**.

Pertanto, le reazioni sproporzionate del minore quando un genitore o un docente nega l'uso del telefonino o del computer costituiscono un campanello di allarme, un *alert* (un chiaro avviso) di dipendenza, visto che le opposizioni fuori controllo sono significative di una palese situazione di disagio psico-fisico, dettato per tale mancanza. Si pensi ad esempio ai **videogiochi online** che creano ai minori, e non solo, quella situazione di rischio che abbiamo chiamato vera e propria dipendenza.

Difatti, **l'abuso del videogioco** compromette il rendimento scolastico e con la scusa che costituisce uno strumento per sedare un vissuto emotivo spiacevole il minore ne abusa tanto che mente anche a se stesso sul tempo che dedica al gioco non riesce a ridurre l'uso ma ancor più grave fa perdere allo stesso l'interesse per altre attività (sport, hobby e studio) favorendo un isolamento nel mondo reale.

5.- LA CONOSCENZA E L'INFORMAZIONE E LE PROCEDURE DA ATTUARE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

In primis, necessita essere ben informati sui 2 fenomeni, la cui natura patologica affonda le sue radici proprio SULLA MANCATA O INSUFFICIENTE TRASMISSIONE DI VALORI: la CONOSCENZA e/o informazione, l'EDUCAZIONE e la VIGILANZA. Ed allora, se non si sono trasmesse informazioni relative ai 2 fenomeni ai minori da parte dei genitori e da parte dei docenti, se l'educazione è stata scarsa e se è mancata la vigilanza da parte delle figure competenti, non dobbiamo meravigliarci della diffusione di tali fattispecie.

In altri termini, quando parliamo di Bullismo e Cyberbullismo, acquisite le corrette informazioni sui 2 fenomeni, dobbiamo tener conto innanzitutto che vengono violati, ogni qualvolta si manifestano, i PRINCIPI, (ossia le regole fondamentali e generali) sul piano EDUCATIVO e sul piano GIURIDICO.

Le attività che occorre svolgere sono prima e in via preventiva informare, poi in via successiva all'accadimento necessita **SEGNALARE, VERIFICARE, VALUTARE E INTERVENIRE PER RIEDUCARE E RIPARARE AL TORTO** :

Innanzitutto, bisogna acquisire l'informazione sui **PRINCIPI EDUCATIVI FONDAMENTALI**, quali

- il rispetto del prossimo o dell'altro, che richiama il **principio di tolleranza** (vedi la Dichiarazione adottata il 26/11/1995 dall'ONU). In tal senso, la tolleranza va intesa non tanto e solo come obbligo di ordine etico quanto una virtù che va instillata sin da giovani alle persone perché le rende disponibili a contribuire alla pace;
- il rispetto delle regole (**principio di legalità**) - a tale riguardo occorre far apprendere ai giovani che le regole non vanno obbedite perché imposte dall'alto, bensì vanno osservate perché hanno una loro giustificazione, in quanto poste a garanzia della libertà, della dignità e uguaglianza di e tra tutti;

Ebbene il **primo agente informatore dei principi educativi** è la "famiglia" nel senso dei genitori¹ che per primi sono chiamati ad educare i figli, insegnando loro i doveri e le responsabilità che derivano dal far parte di una comunità di persone (cioè la famiglia, la scuola, l'associazione sportiva, etc.). Non va dimenticato che correlato all'obbligo di educazione per i genitori e nell'ambito scolastico integrativo del docente vi è quello dell'obbligo di vigilanza, che viene sanzionato anche attraverso la responsabilità ex art. 2048 c.c..

I docenti prima e i genitori poi dovranno favorire di acquisire rispettivamente per gli alunni e i loro figli un atteggiamento attivo animato dal riconoscimento dei diritti universali della persona umana e delle libertà fondamentali dell'altro.

Nonche' sui PRINCIPI GIURIDICI COSTITUZIONALIZZATI quali

- a) il **principio di uguaglianza**, art. 3 della Cost., che si traduce nella non discriminazione dell'altro;
- b) la **libertà individuale** art. 13 Cost.;
- c) i **diritti inviolabili** ex art. 2 Cost;
- d) il **diritto all'istruzione**, art. 34 Cost..

Inoltre, tali condotte devianti possono presentare un disvalore giuridico (perché offendono beni della persona offesa) anche sul piano penale , configurando reati, dei quali, a mero titolo esemplificativo, si riportano i più frequenti:

- **Percosse (art. 581 c.p.)**
- **Lesioni (art. 582 c.p.)**
- **Danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.)**
- **Diffamazione (art. 595 c.p.)**

¹ Sul punto vedi l'intervento del Ministro Valditara su una ipotesi di bullismo che ha visto coinvolti i genitori per violazione dell'art. 2048 c.c. e che sono stati condannati a pagare 22.000 € alla parte danneggiata stante "le carenze educative". Si legga l'articolo al seguente link: <https://www.ilgiornale.it/news/interni/valditara-indica-strada-genitori-responsabili-danni-dei-loro-2359116.html> .

- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 c.p.)
- Minaccia (art. 612 c.p.)
- Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)
- Sostituzione di persona (art. 494c.p.).

Ovviamente a seguito di tali condotte potrebbero sorgere anche delle responsabilità civili sia per il bullo che per i soggetti incaricati alla tutela e vigilanza dei minori (*c.d. culpa in vigilando*), e cioè i genitori o gli insegnanti.

All'uopo, l'insegnante è molto importante che intervenga dal punto di vista educativo, poiché in caso di suo mancato intervento di fronte ad un attacco di bullismo a scuola potrà risponderne per *culpa in vigilando* in base al disposto degli articoli 28 Cost e 357 c.p..

L'insegnante, quale pubblico ufficiale, può inoltre essere punito ai sensi dell'articolo 361 c.p. con una multa da 30 a 516 €.

È evidente che pur trattandosi di una sanzione penale pecuniaria la stessa viene indicata sul certificato penale: ***“quando omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni”***.

Se l'autore è un minore di 14 anni seppure non abbia una responsabilità penale, lo stesso e per esso i genitori a causa dell'atto illecito è tenuto al risarcimento dei danni (materiale, morale, biologico ex articolo 32 Cost. ed esistenziale con riferimento all'articolo 2043 c.c.).

La responsabilità, ovviamente, va in capo ai genitori ex articolo 2048 c.c. *per culpa in educando ed in vigilando*.

Il ristoro potrebbe essere tradotto per il minore in un indennizzo dovuto ex articolo 2046 c.c..

Quando si manifesta una ipotesi di Bullismo o Cyberbullismo, bisogna procedere come detto innanzi alla:

1. **SEGNALAZIONE.** *La segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo, ha lo scopo di evitare la sottovalutazione di potenziali situazioni di sofferenza da parte delle vittime. La segnalazione al DS può essere fatta da Docenti - Genitori - Personale ATA, compilando il modello indicato nell'ALLEGATO 1 “**Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione**”*
2. **VERIFICA e VALUTAZIONE.** *Il passaggio successivo alla prima segnalazione è quello della verifica e valutazione dell'accaduto al fine di valutarne la gravità e definire le azioni da intraprendere.*
La verifica e valutazione delle informazioni recepite spettano a:
Dirigente – Team Antibullismo e cyberbullismo.
Devono essere previsti:
 - Colloqui con gli alunni coinvolti
 - Redazione, da parte del Team, della scheda di “Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione” (ALLEGATO 2);
 - Convocazione dei genitori.

3. INTERVENTO RI-EDUCATIVO E DISCIPLINARE

Il terzo passaggio è l'intervento educativo e disciplinare di competenza del Consiglio di interclasse/classe e/o del Consiglio d'istituto in caso di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le azioni previste sono:

- Ristabilire regole di comportamento in classe (consiglio di interclasse/classe);*
- Interventi/discussione in classe (consiglio di interclasse/classe);*
- Responsabilizzazione degli alunni coinvolti (consiglio di interclasse/classe);*
- Irrogazione della sanzione disciplinare agli alunni della scuola secondaria (consiglio di classe e/o consiglio d'istituto)*
- Valutare se segnalare, per il tramite anche del DS, i fatti alle autorità competenti (servizi sociali, carabinieri, polizia postale, Garante dei minori).*

A questo punto, avendo compreso sommariamente il fenomeno e le ripercussioni sotto il profilo personale e giuridico, è necessario indicare gli interventi possibili da poter attuare per prevenire e/o risolvere il bullismo.

Partendo dalle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, così come modificate dalla Legge n. 70 del 2024 e dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del Ministero dell'Istruzione, Decreto ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021 (v. in calce il prospetto).

INTERVENTI SU MOLTEPLICI LIVELLI

Sono definite azioni di prevenzione le attività volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. **PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.

La principale finalità della prevenzione primaria o universale è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
- responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, **Hackathon** (a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
- organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l'obiettivo di accrescere l'attenzione sul tema e aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo. Per un maggiore approfondimento si rimanda al "Corso 2" della piattaforma ELISA.

2. PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA, *le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.*

La prevenzione secondaria o selettiva lavorare su situazioni a rischio. Infatti, per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

3. PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA, *le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).*

La prevenzione terziaria o indicata è idonea a trattare i casi acuti. Difatti, per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile, inoltre, una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi rilevati proprio dalle Linee di orientamento del Ministero:

- A) raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;**
- B) approfondimento della situazione per definire il fenomeno;**
- C) gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);**
- D) monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.**

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- ☐ colloquio individuale con la vittima;
- ☐ colloquio individuale con il bullo;
- ☐ possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- ☐ possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- ☐ coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

INTERVENTI

La procedura di intervento adottata dal nostro Istituto fa riferimento alle linee guide proposte dalla “Piattaforma Elisa” (www.piattaformaelisa.it) in collaborazione con il MIM.

- PER LA PREVENZIONE:

Opportunità di formazione sulla Piattaforma ELISA e azioni di monitoraggio

In continuità con la proposta degli anni passati e in linea con le azioni di prevenzione indicate nelle “Linee di Orientamento” del 2021, l’Istituto propone le iniziative di formazione della Piattaforma Elisa, **in modalità e-learning**. La Piattaforma offre differenti corsi di formazione sul tema del bullismo, indirizzati al DS, ai Referenti (fino ad un massimo di 2) e a tutto il personale docente. Il numero di ore e il livello di approfondimento degli argomenti dipenderà dalla specifica funzione svolta all’interno dell’Istituto. In via generale, comunque, i corsi avranno come finalità prioritaria quella di diffondere una base comune di conoscenze e di competenze sul tema del bullismo e del cyberbullismo e un bagaglio di buone pratiche e di politiche anti-bullismo da mettere in atto a scuola. La piattaforma offre anche azioni di monitoraggio attraverso sondaggi da far compilare a studenti, docenti e DS per valutare l’estensione dei fenomeni tra gli alunni e la loro percezione da parte di docenti e Dirigenti.

Interventi mirati nella progettazione di Educazione Civica

Nell’ambito del progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, si propongono le seguenti tematiche da affrontare nella progettazione di Educazione civica dell’Istituto, in particolare collegate alle “*competenze digitale e personale, sociale e capacità di imparare ad imparare*”.²

In ambito di Educazione digitale e competenza digitale

Prendersi cura di sé: importanza della privacy nel mondo virtuale.

Attendibilità delle fonti in rete.

Attenzione all’altro: il fenomeno del cyberbullismo

Identità reale e identità virtuale

In ambito di Educazione e competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

Le conseguenze legali delle azioni di bullismo e cyberbullismo.

La mindfulness e la resilienza emotiva: apprendere le soft skills.

L’art. 21 della Costituzione e i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero

Il razzismo e l’antisemitismo in rete.

Giornate di formazione dedicate alla prevenzione:

² Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (con il suo Allegato Quadro di riferimento europeo), approvata dal Parlamento Europeo il 22 maggio del 2018.

20 GENNAIO, ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA DEL RISPETTO”

6 febbraio 2024: “Safer Internet Day”

Il “Safer Internet Day” (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea, che ricorre il secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. In Italia, l'evento è promosso dal progetto “Generazioni Connesse”. Tra le iniziative del “Safer Internet Day” rientrano convegni, concorsi a premi e campagne di sensibilizzazione incentrati su temi legati al cyberbullismo, alla pedopornografia e pedofilia on-line, al sexting, alla perdita di privacy, ma anche alla dipendenza da videogiochi e a uno stile di vita eccessivamente sedentario o al rischio di isolamenti, soprattutto tra gli utenti più giovani.

7 febbraio: Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo

Dal 2017, il 7 febbraio si celebra la “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”. Tale giornata è un'occasione per riflettere su questi fenomeni, purtroppo, sempre più diffusi tramite interventi mirati nelle classi e attività di sensibilizzazione.

22 febbraio: “Sconnessi day” o “Giornata mondiale della S-connessione da Internet”

Ogni 22 febbraio, a partire dal 2018, si incoraggia un'operazione di **digital detox** per l'intera giornata. Lo scopo dell'iniziativa è quello di incentivare i ragazzi ad abbandonare, almeno per un giorno, smartphone e computer collegati a Internet, in modo da sentire sulla propria pelle l'impatto che le connessioni online hanno sulla nostra quotidianità e recuperare un contatto più vivo con la realtà. Quello della dipendenza dalla Rete è un problema fino ad ora troppo spesso sottovalutato, ma che ha da tempo il nome di “**nomofobia**”. Il termine deriva dall'inglese, acronimo per “*No Mobile Phone Phobia*” e indica la paura di non essere rintracciabili e ritrovarsi disconnessi dalla Rete internet e mobile. Da qui, arriva l'esigenza di essere sempre online, di poter sempre essere raggiunti al telefono, con controlli continui dei livelli di carica del proprio smartphone durante la giornata. A contorno, si aggiunge poi la dipendenza dai social e la necessità di avere sempre sotto controllo le notifiche, i messaggi, le chat che si ricevono.

Progetto “Insieme contro il Bullismo e il Cyberbullismo”

Il progetto prevede l'implementazione della strategia della peer education per promuovere azioni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al fenomeno di bullismo a scuola. La peer education è una strategia educativa che vuole favorire la comunicazione tra adolescenti, attivando lo scambio di informazioni e di esperienze interne al gruppo dei pari.

Le azioni di intervento prevedono una stretta integrazione tra adulti e ragazzi, tra informazione verticale e orizzontale, promuovendo pertanto un dialogo costruttivo tra le diverse generazioni. Attraverso incontri di formazione/ informazione/sensibilizzazione di un gruppo di “Peer Educator” di classe quarta e quinta dell'Istituto, si intende favorire lo sviluppo di competenze e consapevolezza degli studenti sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo, allo scopo di ridefinire ruoli e relazioni all'interno della scuola e soprattutto di compartecipazione alle azioni educative promosse dal contesto scolastico.

- PER CASI DI PRESUNTO BULLISMO O CYBERBULLISMO

In casi di presunto o accertato evento di bullismo o cyberbullismo che coinvolga studenti dell'Istituto, si procederà come riportato nelle Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e al cyberbullismo³ del MIM. Nello specifico:

“Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile, inoltre, una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

1. colloquio individuale con la vittima;
2. colloquio individuale con il bullo;
3. possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
4. possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
5. coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

³ LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13-01-2001.



Ministero dell'Istruzione

Tabella 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli
	- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
<i>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</i> - ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i - ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale - condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
<i>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe⁴.</i>	

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO nei casi di Bullismo e Cyberbullismo è indicato nel **“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA”** APPLICATIVO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, INTEGRATO DALL'ART.24 (VIOLAZIONE USO DEI CELLULARI), MA CHE DOVRA' ESSERE INTEGRATO NEI PROVVEDIMENTI DI AMMONIZIONE, REQUISIZIONE DEGLI OGGETTI, IMPEGNO AL VOLONTARIATO CON MESSA ALLA PROVA, SOPSENSIONE DI 3 GG. SINO A 15 GG E IMPEGNI A SCUOLA CON LETTURE MIRATE.

6.- LE FIGURE COINVOLTE

Oltre ad eventuali organi esterni, quali: i servizi sociali, consulenti psicologi, il Procuratore della Repubblica, il Tribunale, il Garante dei minori, vengono coinvolti nei casi di bullismo e cyberbullismo

Il Dirigente Scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- organizza e coordina i Team Antibullismo
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a Scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della Scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.
- Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di *peer education*.

Il Consiglio di istituto

- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione

primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola.

- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi
- Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".
- Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it)

Il personale docente

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I coordinatori di classe

- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.
- Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, nei laboratori al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

- Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
- Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

I Referenti per la prevenzione ed il contrasto del “bullismo e cyberbullismo”: Team Antibullismo

- promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolgono a partner esterni alla Scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di Polizia, per realizzare un progetto di prevenzione e di contrasto;
- curano i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi
- Collaborano con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- monitorano i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza
- Intervengono nei casi acuti
- creano alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.);
- mantengono collaborazione e contatto con i referenti scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo.
- Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

Le famiglie

- Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
- Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
- Si informano sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola, sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo
- Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.
- collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;

- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima.
- Collaborano alla realizzazione di attività di *peer education*.

MORLUPO,

IIS MARGHERITA HACK

ALLEGATO 1

PRIMA SEGNALEZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione (Docenti- Genitori - Alunni - Personale ATA):..... Data:..... Scuola (primaria-secondaria di primo grado):.....

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è ☐ La vittima:..... ☐ Un compagno della vittima, nome:..... ☐ Madre/Padre/Tutore della vittima, nome:..... ☐ Altri:.....

2. La vittima, nome:..... Classe:..... Altre
vittime:..... classe:..... Altre
vittime:..... classe:.....

3. Bullo o i bulli (o presunti)
Nome:..... classe:.....
Nome:..... classe:.....
Nome:..... classe:.....
Nome:..... classe:.....

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. (es. offese con commenti o foto modificate, spinte all'entrata/uscita dalla scuola, ecc....)
.....
.....

5. Quante volte sono successi gli episodi?

.....

Da inviare tramite mail o consegnare brevi manu ai docenti Referenti Antibullismo/Cyberbullismo, che sottoporranno la situazione segnalata all'attenzione del Team ANTIBULLISMO/CYBERBULLISMO e per L'EMERGENZA.

Data..... Firma

Scheda di prima segnalazione da parte dei docenti

La scheda di prima segnalazione dei casi di bullismo e di cyberbullismo

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data: / /

Scuola

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

a. ☐ *La vittima, nome:*

b. □ *Un compagno della vittima, nome:*

c. ☐ Padre/madre della vittima, nome:

d. ☐ *Insegnante, nome:*

e. ☐ *Altri:*

3. Vittima, nome: _____ classe: _____

Altre vittime nome: *classe:*

Altre vittime nome: *classe:*

4. Il bullo o i bulli

Nome: _____ classe: _____

Nome: _____ classe: _____

Nome: _____ classe: _____

5. Che tipo di prepotenze sono accadute? Fornire esempi concreti:

6. *Quante volte si sono verificati gli episodi?*

SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

_____ indirizzo:
_____ recapito telefonico:

Dirigente Scolastico:

_____ Referente: _____

Descrizione del fatto o situazione di rischio (modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio (con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente...)

_____ ALLEGATI (relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

LUOGO DATA _____ FIRMA _____

COMPORTAMENTO - PROCEDURA - SANZIONE

1.- *Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri e/o mancato rispetto nei confronti del personale della scuola o dei compagni Il docente annota l'ammonizione sul registro di classe e ne dà comunicazione al docente coordinatore, che provvede ad informare la famiglia e a convocarla per un colloquio* -- AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE a carico di **Dirigente scolastico - Docente**

2.- *Utilizzo del cellulare Uso di oggetti che possono arrecare danni alle cose e alle persone Il docente requisisce l'oggetto/il cellulare (senza SIM) e lo consegna al Dirigente scolastico, annota l'ammonizione sul registro di classe e il docente coordinatore provvede ad informare la famiglia e a convocarla.* AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE - REQUISIZIONE DI OGGETTI a carico di **Dirigente scolastico - Docente**

3.- *reiterato mancato rispetto nei confronti del personale della scuola o nei confronti dei compagni Il docente espone per iscritto l'accaduto al Dirigente scolastico e viene richiesta la convocazione del consiglio di classe, in cui i genitori sono chiamati a concordare una incisiva azione formativa con i docenti.* IMPEGNO DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA. a carico di **Consiglio di classe**

4.- *Violenze fisiche verso altri Violenze psicologiche verso altri Atteggiamento di prepotenza, sopraffazione,violenza psicologica, intolleranza nei confronti dei coetanei Utilizzo del cellulare per produrre filmati o foto senza autorizzazione Il docente annota l'ammonizione sul registro di classe e ne dà comunicazione al docente coordinatore, che provvede ad informare la famiglia e a convocarla per un colloquio* SOSPENSIONE DALLE LEZIONI CON OBBLIGO DI FREQUENZA FINO A TRE GIORNI a carico di **Consiglio di classe**

5.- Reati e compromissioni dell'incolumità delle persone che violino la dignità e il rispetto della persona umana Rissa o Aggressione fisica alle persone Comportamenti reiterati di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza nei confronti di alunni Cumulo di sanzioni cui ai punti precedenti Utilizzo del cellulare per diffusione di filmati, registrazioni, foto Il docente espone per iscritto l'accaduto al Dirigente scolastico e viene richiesta la convocazione del consiglio di classe che provvede ad irrogare la sanzione, dopo aver ascoltato i genitori. SOSPENSIONE DALLE LEZIONI DA 4 A 15 GIORNI, CON/SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA a carico di **Consiglio di classe**

6.- Estorsione, intimidazione oMinaccia grave Introduzione e uso di armi, anche improprie Atti di molestie Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti Il docente espone per iscritto l'accaduto al Dirigente scolastico e viene richiesta la convocazione del consiglio di classe che, dopo aver ascoltato i genitori, propone la sanzione al **Consiglio d'Istituto**, il quale delibera in merito. In caso di reati perseguiti dal codice penale viene inoltre trasmesso rapporto alla Procura della Repubblica – ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI

7.- ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO - ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI a carico di **Consiglio di classe /Consiglio d'istituto**

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (24G00086) (GU n.125 del 30-5-2024)

Vigente al: 14-6-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71

1. Alla **legge 29 maggio 2017, n. 71**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1: 1) il comma l e sostituito dal seguente:

«1. La presente legge e volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando lattuazione degli interventi, senza distinzione di età, nellambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe lobbbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne luso» ;

2) dopo il comma 1 e inserito il seguente: **« 1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono lagggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o allautolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;**

b) all'articolo 3: 1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy», dopo le parole: «del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,» sono inserite le seguenti: «del Consiglio nazionale degli utenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia»;

2) al comma 2, le parole da: «coordinato dal Ministero dell'istruzione» fino a: «prevenzione del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: *«convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo»* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92»* ;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: *«bullismo e del»*;

4) i commi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti: *«4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.*

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorità politica è delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1»;

5) dopo il comma 7 è inserito il seguente : *«7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;* **c) all'articolo 4:**

1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: *«, recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;*

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «contrasto del» sono inserite le seguenti: *«bullismo e del»*;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *«2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»;*

4) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: *«ricepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche*

con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e» e le parole: «le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo» sono sostituite dalle seguenti: «le relative iniziative»; 5) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «azioni integrate di contrasto del» sono inserite le seguenti: «bullismo e del»; 6) al comma 6, dopo le parole: «minori vittime di atti di» sono inserite le seguenti: «bullismo e di»;

d) dopo l'articolo 4 e inserito il seguente : «Art. 4-bis (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). - 1. Per attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie»;

e) all'articolo 5: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. **Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;** 2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e di»;

f) all'articolo 7, comma 1: 1) le parole: «595 e 612» sono sostituite dalle seguenti: «595, 612 e 612-ter»; 2) dopo la parola: «commessi,» è inserita la seguente: «anche»; g) il titolo è sostituito dal seguente: «**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**».

Art. 2 Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni. 1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Misure rieducative).

- 1. **Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto da manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte**

aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

3. **Il competente servizio sociale**, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso **può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.**

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:

- 1) dichiarare concluso il procedimento;
- 2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minore;
- 3) disporre l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali;
- 4) disporre il collocamento temporaneo del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

5. **Il tribunale**, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, **nomina al minore un curatore speciale.** Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;

b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;

c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;

d) all'articolo 28: 1) al primo comma, le parole: «e ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «e collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;

2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»;

e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),».

2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni"» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrano,».

Art. 3 Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;*

b) *prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;*

c) *prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-quaterdecies e 98-septiesdecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;*

d) *prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso*

consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. 3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. 4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 4 Istituzione della «Giornata del rispetto»

1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre **il giorno 20 gennaio**. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. **Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.** Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:

a) **prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente** enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'immersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

*b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento **all'uso della rete internet e delle comunità virtuali**, e sia altresì previsto **l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'immersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.***

Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio